

## QUESITI

---

**NICOLA TRIGGIANI**

**Riflessioni  
sull'udienza predibattimentale monocratica  
prefigurata nella proposta di riforma  
della "Commissione Lattanzi"**

Il disegno di legge di riforma del processo penale A.C. 2435, presentato nel marzo del 2020 dall'allora Ministro della Giustizia Bonafede, prevede per i procedimenti a citazione diretta davanti al tribunale monocratico una inedita udienza predibattimentale, volta a vagliare la fondatezza dell'esercizio dell'azione penale. L'istituto, anche nella riformulazione operata dalla "Commissione Lattanzi", non convince, risultando un meccanismo farraginoso che - oltre a creare problemi organizzativi nei tribunali medio-piccoli - non sembra utile né ad accelerare i processi, né a scongiurare dibattimenti inutili.

*Reflections about the pre-debate hearing presided by a single judge as suggested in the reform proposal of the "Lattanzi Commission".*

*Presented in March 2020 by the former Minister of Justice Bonafede, the bill reforming of the criminal trial A.C. 2435 provides for an unprecedented pre-trial hearing for direct summons proceedings before the single judge, aimed at assessing the validity to exercise of the criminal action. The institution, even in the reformulation made by the "Lattanzi Commission", is not convincing and results in a cumbersome mechanism which - in addition to creating organizational problems in medium-small courts - does not seem to be beneficial either to speed up the trials or to avoid unnecessary debates.*

**SOMMARIO:** 1. L'introduzione di una udienza "filtro" in camera di consiglio nei procedimenti monocratici a citazione diretta: la *ratio* dell'innovazione. - 2. La scelta di assegnare il ruolo di filtro non al giudice per le indagini preliminari, ma al giudice del tribunale. - 3. L'innesto dei riti alternativi e la verifica del giudice sulla possibilità di immediata definizione del processo attraverso tali percorsi. - 4. Gli epiloghi "ordinari": la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere o il passaggio alla fase dibattimentale. - 5. Osservazioni critiche: un meccanismo farraginoso e verosimilmente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati di garanzia ed efficienza.

*1. L'introduzione di una udienza "filtro" in camera di consiglio nei procedimenti monocratici a citazione diretta: la ratio dell'innovazione.* Per i procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica con citazione diretta ex art. 550 c.p.p.<sup>1</sup>, l'art. 6 d.d.l. A.C. 2435 (c.d. "d.d.l. Bonafede"), recante

---

<sup>1</sup> In generale, sul procedimento penale davanti al giudice monocratico, v. BONINI, *sub artt. 549-559*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Illuminati, Giuliani, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2020, 2701 ss.; CORTESI, *Il procedimento*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. IV, tomo II, *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, a cura di Spangher, Torino, 2009, 713 ss.; GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Ubertis, Voena, vol. XXXVI.1, Milano, 2003; ID., *Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da Spangher, Marandola, Garuti, Kalb, vol. III, *Procedimenti speciali*, a cura di Garuti, Torino, 2015, 552 ss.; LONATI, *Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica: aspetti problematici e soluzioni interpretative*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2017; MALAVASI, *sub artt. 549-*

«Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso la corte d'appello»<sup>2</sup>, ha previsto (comma 1, lett. a) l'introduzione di un'udienza predibattimentale, tenuta innanzi a un giudice diverso da quello innanzi al quale dovrà eventualmente celebrarsi il dibattimento, «per valutare, sulla base degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, se il dibattimento debba essere celebrato o se, al contrario, debba intervenire immediatamente una pronuncia di sentenza di non luogo a procedere perché sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, perché risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa o in quanto gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non consentono l'accoglimento della prospetta-

---

559, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Gaito, 4<sup>a</sup> ed., tomo II, Torino, 2012, 3407 ss.; MARZADURI, *Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Bargis, 10<sup>a</sup> ed., Milano, 2020, 719 ss.; PRESUTTI, *sub artt. 549-551*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda, Spangher, 5<sup>a</sup> ed., tomo II, Milano, 2017, 2797 ss.

<sup>2</sup> Cfr. *Atti parl. Cam., XVIII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - Disegno di legge C. n. 2435*.

Per un quadro d'insieme sul c.d. "d.d.l. Bonafede", v. BRICCHETTI, *Prime considerazioni sul disegno di legge per la riforma del processo penale*, in [www.lpenalista.it](http://www.lpenalista.it); CANZIO, *Ancora una riforma del processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 5 ss.; CISTERNA, *Indagini preliminari, controllo sui tempi delle notizie di reato*, in *Guida dir.*, 2020, n. 11, 15 ss.; DE CARO, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020: il declino delle garanzie e il (vano) tentativo di accelerare la durata dei processi*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 524 ss.; GIALUZ, DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma del processo penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sist. pen.*, 2020, n. 4, 143 ss.; GIUNCHEDI, *L'insostenibile conciliabilità tra "smart" process e due process of law (riflessioni minime sul d.d.l. per la riforma del processo penale)*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 1, 1 ss.; LA ROCCA, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi*, *ivi*, 2020, n. 1, 1 ss.; SPANGHER, *La riforma Bonafede del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 589 ss.; ID., *Per la delega penale scommessa aperta sulla vischiosità del rito*, in *Guida dir.*, 2020, n. 11, 10 ss.; ID., *Riforma del processo penale e prescrizione: il testo del disegno di legge*, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), 19 febbraio 2020; ID., *Riforma del processo penale: gli strumenti per agevolare tempi processuali ragionevoli*, *ivi*, 25 febbraio 2020; nonché, volendo, TRIGGIANI, *La riforma Bonafede della giustizia penale: un anno dall'approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (...anche a scapito delle garanzie difensive)*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, 759 ss.

Per approfondimenti su alcune innovazioni previste dal progetto di riforma, v. DINACCI, *Le prospettive di riforma delle notifiche all'imputato e processo in absentia: inconsapevolezze legislative*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 1, 1 ss.; GARUTI, *Il "d.d.l. Bonafede": riformulata timidamente la durata delle indagini*, *ivi*, 6 novembre 2020; VIGONI, *Ampliamento delle procedure alternative e ipotrofia dei moduli riparatori*, in *Sist. pen.*, 24 febbraio 2021.

zione accusatoria in giudizio»<sup>3</sup>. Dunque, «un’udienza “filtro”, volta a consentire, anche nel caso di processi per i quali non sia prevista l’udienza preliminare propriamente detta, un vaglio volto a evitare la comunque onerosa celebrazione di dibattimenti inutili, quando appaia scontato o notevolmente probabile che essi abbiano a concludersi con il proscioglimento»<sup>4</sup>.

L’articolata proposta di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 formulata dalla Commissione di studio istituita dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia con d.m. 16 marzo 2021 presso l’Ufficio legislativo del Ministero (c.d. “Commissione Lattanzi”)<sup>5</sup> incide in modo significativo anche sulla disciplina

<sup>3</sup> Così la *Relazione illustrativa*, in *Atti parl. Cam., XVIII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - Disegno di legge C. n. 2435*, cit., 8.

<sup>4</sup> Così, ancora, la *Relazione illustrativa*, in *Atti parl. Cam., XVIII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - Disegno di legge C. n. 2435*, cit., 8.

<sup>5</sup> La *Relazione finale e le proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435 formulate dalla Commissione Lattanzi* - incaricata di elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al disegno di legge A.C. 2435 -, depositate il 24 maggio 2021, possono leggersi in *Sist. pen.*, 25 maggio 2021.

Il testo a fronte del d.d.l. A.C. 2435 e delle proposte di emendamento della Commissione ministeriale è pubblicato in *Sist. pen.*, 27 maggio 2021.

Per il testo dell’intervento di apertura della Ministra della Giustizia all’incontro con i capigruppo della Commissione Giustizia della Camera, svoltosi al Ministero della Giustizia il 10 maggio 2021, in occasione della presentazione dei lavori della Commissione di studio, v. CARTABIA, *Ridurre del 25% i tempi del giudizio penale: un’impresa per la tutela dei diritti e un impegno con l’Europa per la ripresa del Paese*, in *Sist. pen.*, 31 maggio 2021.

Per un’analisi d’insieme delle proposte formulate dalla Commissione, v. FIANDACA, *Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *Sist. pen.*, 21 giugno 2021; MARANDOLA, *Gli emendamenti della Commissione Lattanzi per la riforma del processo penale*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it), 1° giugno 2021; SPANGHER, *Giustizia 25%*, in *Pen. dir. e proc.*, 10 giugno 2021; ID., *Il progetto Lattanzi coglie nel segno, ma restano dei dubbi sull’appello*, in *Guida dir.*, 2021, n. 23, 10 ss.

In ordine a singoli profili oggetto delle proposte di emendamento, v. BARGIS, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali nello schema di legge delega proposto dalla Commissione ministeriale*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 31 maggio 2021; BONINI, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, *ivi*, 15 giugno 2021; DE CARO, *Riflessioni critiche sulle proposte della Commissione ministeriale in tema di riforma delle impugnazioni penali*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 2, p. 1 ss.; DOLCINI, *Verso una pena pecuniaria finalmente viva e vitale? Le proposte della Commissione Lattanzi*, in *Sist. pen.*, 4 giugno 2021; GIGLIO, *L’obbligo di iscrizione immediata della notizia di reato, la proposta della Commissione Lattanzi ... e qualche malumore*, in [www.filodiritto.it](http://www.filodiritto.it), 23 giugno 2021; MANNA, *Considerazioni critiche sulle proposte della Commissione Lattanzi in materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 2, p. 1 ss.; PULITANO, *Una svolta importante nella politica penale*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 15 giugno 2021; ROMANO, *La riforma del sistema penale secondo la Commissione Lattanzi*, *ivi*, 23 giugno 2021; ROSSI, *Iscrivere tempestivamente la notizia di reato. Il p.m. in bilico tra precetti virtuosi e potenti remore?*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 18 giugno 2021; SPANGHER, *L’udienza predibattimentale e il giudizio abbreviato condizionato: dalla Relazione Lattanzi due discutibili novità*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it), 7 giugno 2021; ID., *La Relazione Lattanzi: il nuovo sistema sanzionatorio e la questione cautelare*, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 17 giugno 2021.

dedicata al procedimento davanti al tribunale monocratico: l'art. 6 d.d.l. A.C. 2435 è stato, infatti, riformulato attraverso modifiche e sostanziali integrazioni.

Come si legge nelle *Relazione illustrativa*, la Commissione «ha sostanzialmente condiviso la proposta» contenuta nel “d.d.l. Bonafede” «di introdurre, nei procedimenti monocratici a citazione diretta di cui all'articolo 550 c.p.p., un'udienza “filtro”, volta a verificare l'effettiva necessità della celebrazione del dibattimento, non solo e non tanto per fini deflattivi, ma soprattutto perché il dibattimento per chi è costretto a subirlo costituisce già di per sé una “pena”, che non deve essere inflitta se ne mancano le ragioni»<sup>6</sup>.

Questa udienza “filtro” - di cui si è ritenuta opportuna la celebrazione in camera di consiglio, «avuto riguardo alla natura delle questioni da trattarsi» e «anche al fine di garantire le esigenze di riservatezza delle parti» (art. 6, lett. a, “d.d.l. Bonafede”, nel testo riformulato dalla stessa Commissione ministeriale)<sup>7</sup> - dovrebbe svolgersi non soltanto nei procedimenti monocratici a citazione diretta contemplati dall'attuale normativa, ma anche in quelli per i quali, a norma dell'art. 3, lett. i, “d.d.l. Bonafede”, nel testo riformulato, sarà disposta dal legislatore delegato la soppressione dell'udienza preliminare oggi prevista<sup>8</sup>. L'introduzione di questa udienza predibattimentale - si legge sempre nella *Relazione illustrativa* - «è apparsa giustificata per un duplice ordine di ragioni, strettamente collegate tra loro e basate, da un lato, sulla constatazione dell'elevatissimo numero di esiti assolutori che si registra nei procedimenti in questione», dall'altro, «sull'esigenza logico-sistematica di affidare al controllo preventivo del giudice la corretta applicazione, da parte del pubblico ministero, del criterio di giudizio sotteso alla decisione di esercitare l'azione penale»<sup>9</sup>. Quest'ultima ragione - osserva sempre la *Relazione* - «assume una importanza ancora maggiore a seguito del mutamento di tale criterio di giudizio, proposto dalla Commissione nell'art. 3, in cui si è previsto che il pubblico ministero debba chiedere l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle inda-

<sup>6</sup> Cfr. *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 31.

<sup>7</sup> Cfr., ancora, *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 33.

<sup>8</sup> Il testo dell'art. 3-lett. i d.d.l. A.C. 2435 è stato così riformulato dalla Commissione di studio: «prevedere la celebrazione dell'udienza preliminare nei procedimenti relativi ai reati di competenza della corte di assise e del tribunale in composizione collegiale, nonché nei procedimenti relativi a specifici reati di competenza del tribunale in composizione monocratica che, per la loro natura, rendono opportuna la verifica dell'esercizio dell'azione penale in sede di udienza preliminare; prevedere che per i restanti reati di competenza del tribunale in composizione monocratica l'azione penale sia esercitata nelle forme di cui all'art. 552 del codice di procedura penale».

<sup>9</sup> Cfr. *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 31: il dato statistico riportato vede l'incidenza delle condanne sui definiti, negli anni 2015-19, pari in media al 41% del totale.

gini preliminari “non sono tali da determinare la condanna” dell’imputato» (lettera a; v. anche la correlata regola prevista nella lettera *i-bis* dello stesso art. 3).

Secondo la Commissione, il mutamento del criterio che il pubblico ministero deve applicare nella decisione di esercitare l’azione penale, mutamento reso necessario dalla esigenza di diminuire il numero di dibattimenti che si concludono con esiti assolutori, «rischierebbe di restare senza effetto pratico se non fosse accompagnato da un controllo sulla sua osservanza, necessariamente affidato ad un giudice»: da qui, dunque, la scelta di introdurre un filtro giudiziale nei procedimenti a citazione diretta, che consentirà di celebrare il dibattimento soltanto quando il giudice «riterrà che gli elementi acquisiti dal pubblico ministero, come risultanti dal suo fascicolo, sono tali da determinare la condanna dell’imputato, sempre che, ovviamente, essi trovino successivo riscontro nelle acquisizioni dibattimentali», mentre «nell’ipotesi di valutazione negativa egli pronunzierà sentenza di non luogo a procedere»<sup>10</sup> (lett. *a-ter* dell’art. 6, inserita dalla Commissione).

2. *La scelta di assegnare il ruolo di “filtro” non al giudice per le indagini preliminari, ma al giudice del tribunale.* Dalla *Relazione illustrativa* delle proposte della “Commissione Lattanzi” emerge che vi è stata una lunga discussione riguardo all’opportunità di affidare questo innovativo “filtro” al giudice per le indagini preliminari ovvero se condividere la scelta del d.d.l. A.C. 2435, che lo ha attribuito ad un giudice del tribunale, in sede predibattimentale, ovviamente diverso da quello che procederà, eventualmente, al giudizio.

Questa seconda soluzione è stata preferita sulla base di una serie di considerazioni<sup>11</sup>.

In primo luogo, il giudice dibattimentale è apparso «più idoneo ad effettuare la valutazione sulla sufficienza o meno degli elementi raccolti dal pubblico ministero a determinare la condanna dell’imputato», essendo il giudice che, «nella sua tipica attività, applica le regole del giudizio sulla imputazione».

In secondo luogo, si è sottolineato come il numero dei giudici per le indagini preliminari sia nettamente minore di quello dei giudici dibattimentali, sicché «la quantità, che comunque rimarrà elevata, delle richieste del pubblico mini-

---

<sup>10</sup> Cfr. *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 31 s., ove si osserva altresì che i procedimenti a citazione diretta «oggi comportano lo svolgimento di dibattimenti che, ispirati al sistema accusatorio, non possono non risultare impegnativi, in misura ben maggiore di quanto avveniva nel codice previgente, anche quando si definiscono con una pronunzia assolutoria».

<sup>11</sup> V. *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 32.

stero di disporre il giudizio potrà essere distribuita tra questi ultimi più equamente ed efficientemente che rispetto ai primi».

Infine, - premesso che l'appunto che viene solitamente mosso al giudice dell'udienza preliminare è che, nell'alternativa tra l'emanazione di un provvedimento non motivato (decreto che dispone il giudizio) e la redazione di una sentenza motivata (di non luogo a procedere), «l'elevato carico di lavoro incombente sul singolo magistrato ed altre possibili situazioni personali possono costituire ragioni idonee ad orientare, almeno nei casi dubbi, la sua scelta, forse anche inconsapevolmente, verso la strada meno impegnativa dal punto di vista lavorativo» - secondo la "Commissione Lattanzi" queste situazioni eventuali «possono trovare una efficace contropinta, sul piano psicologico, laddove la decisione meno faticosa» (quella del rinvio a giudizio, priva di motivazione) «sia effettuata, anziché da magistrati appartenenti ad una diversa ed estranea struttura organizzativa (come è, nei grandi tribunali, la sezione giudice per le indagini rispetto alle sezioni dibattimentali), da magistrati appartenenti alla medesima struttura e, quindi, soggetti ai giudizi di stima dei colleghi».

In sintesi, la previsione del filtro in sede predibattimentale (anziché ad opera del giudice per le indagini preliminari) è stata determinata dalla previsione della Commissione che, in tal modo, «la valutazione sulla necessità del dibattimento sarà più rigorosa ed effettiva».

La soluzione adottata dalla Commissione è motivata anche dallo studio di esperienze straniere di alcuni ordinamenti che affidano proprio al giudice del dibattimento la valutazione circa l'alternativa tra celebrazione del giudizio e definizione anticipata. Vengono al riguardo richiamati l'art. 622 *LECrim* spagnola che, nei procedimenti non abbreviati, assegna tale valutazione appunto al giudice del dibattimento<sup>12</sup>, e lo *Zwischenverfahren* tedesco (§ 203 StPO), tradizionalmente affidato al giudice competente a conoscere nel merito il

---

<sup>12</sup> Per un inquadramento generale del processo penale spagnolo: GÓMEZ COLOMER, *Introducción al proceso penal español*, in *Nuevo Foro Penal*, 1985, 184 ss.; GASCÓN INCHAUSTI, VILLAMARÍN LÓPEZ, *Criminal Procedure in Spain*, in VÖGLER, HUBER, *Criminal procedure in Europe*, Berlino, 2008, 547 ss.; MARCOLINI, *Processo penale spagnolo*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, tomo 1, Milano, 2008, 781 ss. Tra i contributi monografici relativi alla "fase intermedia" si rimanda a: BACHMAIER WINTER, *La "fase intermedia" nel processo penale spagnolo: il ricorso abusivo alla decisione di non luogo a procedere*, in *Criminalia*, 2015, 54 ss.; MASCARELL NAVARRO, *El sobreseimiento provisional en el proceso penal español: doctrina, jurisprudencia y formularios*, Valencia, 1993; ORMAZÁBAL SANCHEZ, *El período intermedio del proceso penal*, Madrid, 1997; ROMERO PRADAS, *El sobreseimiento*, Valencia, 2002; SIGÜENZA LÓPEZ, *El sobreseimiento libre*, Pamplona, 2002; VILLAMARÍN LOPEZ, *El sobreseimiento provisional en el proceso penal*, Madrid, 2003.

procedimento<sup>13</sup>: in entrambi i casi, peraltro, la valutazione avviene in forma cartolare e senza incompatibilità funzionale tra giudice del filtro e giudice del merito.

Sulla base dello studio di tali esperienze e, in particolare, di quella tedesca, la proposta – si legge nella *Relazione* – «mira a replicarne i vantaggi, risolvendone le aporie: non solo [...] quella dell'incompatibilità, ma anche quella della cartolarità, oggetto di numerose critiche nella realtà tedesca. È evidente, infatti che, collocata nel contraddittorio delle parti, la valutazione giurisdizionale potrà assolvere in modo più efficace alla funzione di filtro: escluso qualsiasi spazio istruttorio, l'udienza predibattimentale consentirà uno strategico controllo sulla validità dell'imputazione formulata e sulla sua rispondenza agli atti contenuti nel fascicolo, favorendo l'accesso ai riti premiali»<sup>14</sup>.

Secondo la Commissione sarebbe scarsamente rilevante l'impatto organizzativo derivante dall'incompatibilità del giudice investito della trattazione dell'udienza-filtro con l'eventuale successiva celebrazione del dibattimento, potendosi agevolmente ovviare «mediante l'adozione di criteri tabellari che stabiliscano – come del resto già oggi accade per le incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare – le regole pre-determinate di riassegnazione dei procedimenti: ciò in quanto anche nei tribunali di più modeste dimensioni è sempre assicurata la presenza di almeno tre magistrati addetti al dibattimento (tanti quanti ne occorrono per formare un collegio)<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Per un affresco del processo penale tedesco, v. BIERSCHENK, KORANYI, WEIKINGER, *Strafprozessrecht*, Stoccarda, 2021, 88 ss.; EBERHARD SIMON, WAGNER, *Steuerstrafrecht*, 4 ed., Stoccarda, 2015, 422 ss.; JUI-BIRMANN, *Il processo penale in Germania*, in DELMAS-MARTY, *Procedure penali d'Europa. Belgio-Francia-Germania-Inghilterra-Italia*, ed. it. a cura di Chiavario, Padova, 1998, 158 ss.; MEYER-GÖBNER, SCHMITT, *Strafprozessordnung*, LXIV ed., Monaco, 2021, 997 ss.; RAFARACI, voce *Processo penale tedesco*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, tomo I, cit., 831 ss. Rilevava l'analogia di funzione esistente tra l'udienza preliminare, prevista dagli artt. 416-433 c.p.p. 1988, e la «fase intermedia» del processo ordinario tedesco: GIANNITI, *Il nuovo processo penale: spunti comparatistici*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, vol. III, Milano, 1991, 633 ss. In tema, KAPPELLER, «Zwischenverfahren» e attività integrativa d'indagine, in [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com), 3 agosto 2020; STUCKENBERG, sub §§ 203, in LÖWE, ROSENBERG, *Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz: Großkommentar*, vol. V, tomo II, 17<sup>e</sup> ed., Berlino, 2018, 802 ss.; in chiave critica circa l'effettività del controllo assicurata dall'istituto tedesco, VORMBAUM, *La fase intermedia nel processo penale tedesco: controllo effettivo o superfluo passaggio burocratico?*, in *Criminalia*, 2015, 104 ss.

<sup>14</sup> V. *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 32.

<sup>15</sup> V., ancora, *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 32.

In generale, sull'incompatibilità del giudice, v., tra gli altri, APRATI, sub artt. 34-35, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda, Spangher, 5<sup>e</sup> ed., tomo II, cit., 486 ss.; DI CHIARA, *L'incompatibilità endoprocessuale del giudice*, Torino, 2000; RIVELLO, *L'incompatibilità del giudice penale*, Milano, 1996. Sull'evoluzione dell'istituto nella giurisprudenza costituzionale, sia consentito

3. *L'innesto dei riti alternativi e la verifica del giudice sulla possibilità di immediata definizione del processo attraverso tali percorsi.* Nella *Relazione illustrativa* del “d.d.l. Bonafede” si legge che, allo scopo di dare alla nuova udienza predibattimentale un più ampio contenuto, «si è ritenuto di anticipare in questa fase anche le scelte relative ai riti alternativi, e precisamente, il giudizio abbreviato, il patteggiamento e l'oblazione, così contenendo gli effetti negativi sulle incompatibilità derivanti dall'introduzione di questa verifica preliminare sulla fondatezza dell'esercizio dell'azione penale»<sup>16</sup>.

La nuova lett. *a-bis* dell'art. 6 d.d.l. A.C. 2435 proposta dalla Commissione ministeriale dispone che nell'udienza predibattimentale monocratica sia previsto il termine, a pena di decadenza, per la richiesta del giudizio abbreviato allo stato degli atti, di applicazione della pena su richiesta, di messa alla prova o per la domanda di oblazione. Inoltre, anche in assenza di una richiesta delle parti, il giudice, previa instaurazione del contraddittorio sulla corretta descrizione e qualificazione giuridica del fatto, dovrà verificare la possibilità di una definizione immediata del processo, attraverso l'attivazione della messa alla prova per adulti, del patteggiamento, del giudizio abbreviato, dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, dell'oblazione, saggiando altresì l'eventuale disponibilità del querelante a rimettere la querela, nonché l'eventuale sussistenza della causa di non punibilità per tenuità del fatto.

Dunque, risulta ampliato il ventaglio delle definizioni procedurali alternative al dibattimento, essendo state affiancate ai tradizionali riti alternativi la messa alla prova, l'estinzione del reato per condotte riparatorie, la remissione di querela e la causa di non punibilità *ex art. 131-bis c.p.*

Peraltro, poiché nella lett. b n. 1 dell'art. 4 d.d.l., introdotta *ex novo* nella proposta emendativa della “Commissione Lattanzi”, si è previsto che la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria possa essere presentata solo davanti al giudice del dibattimento, è stata correlativamente ristretta la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato nella udienza “filtro” predibattimentale monocratica limitandola, come poc'anzi ricordato, soltanto all'ipotesi che la richiesta abbia ad oggetto, per l'appunto, la definizione allo stato degli atti<sup>17</sup>.

---

rinvia a TRIGGIANI, *L'incompatibilità endoprocessuale del giudice*, in *Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di Conso, Napoli, 2006, 345 ss.

<sup>16</sup> Così la *Relazione illustrativa*, in *Atti parl., Cam., XVIII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - Disegno di legge C. n. 2435*, cit., 8.

<sup>17</sup> Cfr. *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 27 s., ove la modifica è illustrata in questi termini: «Con riguardo al giudizio abbreviato, la proposta si presenta molto innovativa in

Ciò che va soprattutto sottolineato, rappresentando una significativa innovazione in chiave deflattiva, è che la verifica circa la concreta percorribilità degli esiti alternativi non è stata rimessa all'esclusiva iniziativa delle parti, ma confi-

---

quanto mira a distinguere in modo netto le due forme del procedimento speciale: si prevede, infatti, che la richiesta di definizione allo stato degli atti (cd. abbreviato secco) possa essere presentata unicamente al giudice dell'udienza preliminare (nel caso di reati di competenza dell'assise e del tribunale collegiale) oppure dell'udienza pre-dibattimentale (nel caso di procedimento attribuito al tribunale monocratico), mentre la domanda subordinata all'integrazione probatoria (cd. abbreviato condizionato) vada avanzata direttamente al giudice del dibattimento. Questa differenziazione trae spunto dalla presa d'atto che i due meccanismi introdotti nel 1999 si sono evoluti come congegni differenziati: per un verso, un giudizio che si fonda sugli atti assunti unilateralmente in indagine e solo in via eccezionale si risolve in un'integrazione probatoria; per altro verso, un giudizio che si fonda sempre su un'attività di istruzione probatoria, a richiesta dell'imputato ed eventualmente del pubblico ministero. A fronte di tale fisionomia essenzialmente diversa sul piano della piattaforma cognitiva, l'attribuzione di entrambi al giudice dell'udienza preliminare risulta incongrua, ma soprattutto non consente all'abbreviato condizionato di dispiegare tutto il suo potenziale deflattivo: l'attribuzione dell'assunzione della prova a un giudice che è estraneo al fenomeno istruttorio finisce per condurre a un atteggiamento di tendenziale chiusura dei giudici dell'udienza preliminare rispetto alle richieste di nuove prove, nonostante l'interpretazione tutto sommato non restrittiva del criterio dell'economia adottato dalla giurisprudenza. Sulla scorta dell'analisi di tali criticità - emerse in più di vent'anni di applicazione della l. 479 del 1999 -, la Commissione suggerisce di spostare l'abbreviato condizionato davanti al giudice del dibattimento, quale giudice naturalmente portato all'ammissione e all'assunzione della prova: pur mantenendo (necessariamente) un criterio per l'ammissione della prova più stringente rispetto a quello generale dell'art. 190 c.p.p. - essendo basato sulla necessità dell'integrazione ai fini della decisione e sulla capacità di produrre un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale -, vi è da ritenere che la propensione ad accogliere la domanda sarà molto diversa, posto che il giudice sarà il diretto beneficiario del risparmio garantito dal rito speciale. Si prevede poi che la struttura eterogenea e la diversa capacità di apportare un beneficio in termini di economia processuale si traducano in una differenziazione dello sconto di pena: da un canto, si conferma la riduzione secca di un terzo; dall'altro, si consente al giudice del dibattimento di modulare ragionevolmente l'abbattimento fino a un terzo, tenendo conto della reale dimensione dell'integrazione probatoria effettuata. A ridimensionare l'incidenza di appelli finalizzati a censurare unicamente l'entità della pena - tanto quella base, quanto, nel caso dell'abbreviato dibattimentale, dell'entità dello sconto - si introduce un dispositivo premiale inedito nell'ordinamento processuale italiano: qualora l'imputato rinunci a proporre appello, il giudice dell'esecuzione applicherà alla pena irrogata un'ulteriore riduzione di un sesto. Si tratta di una previsione che, basandosi su uno scambio ben noto nel nostro ordinamento tra rinuncia consapevole e volontaria a una garanzia (l'appello quale espressione del diritto di difesa) e uno sconto ragionevole di pena (quale premio per il risparmio di attività processuale), appare pienamente conforme ai dettami costituzionali e convenzionali. In conclusione, deve rimarcarsi che i possibili vantaggi dello sdoppiamento del giudizio abbreviato - in "secco" e "dibattimentale" - si possono apprezzare sia sul piano delle garanzie per l'imputato - che si troverà a essere giudicato, laddove previsto, da un giudice collegiale e non più da un giudice monocratico - sia sul fronte della riduzione dei tempi, visto che si può pronosticare un maggiore ricorso a tale rito da parte degli imputati - soprattutto se si considera l'irrigidimento della regola di giudizio per il rinvio a giudizio e per la citazione diretta a giudizio - e una più ampia propensione a concederlo da parte del giudice. Naturalmente, la Commissione è ben consapevole dei rischi di ordine pratico cui si potrà andare incontro soprattutto nei tribunali di piccole dimensioni; ma si è valutato che siano superiori i possibili vantaggi di tale riforma e che questa dovrà necessariamente essere accompagnata da un significativo intervento sugli organici e da un ripensamento nella allocazione delle risorse tra i diversi uffici».

gurata quale preciso compito del giudice investito della trattazione dell'udienza predibattimentale.

4. *Gli epiloghi "ordinari": la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere o il passaggio alla fase dibattimentale.* Come già si è avuto occasione di ricordare, la funzione principale assegnata alla nuova udienza predibattimentale è di verificare la fondatezza dell'esercizio dell'azione penale. Dunque, in assenza di richieste di definizioni alternative, a norma della lett. a-ter dell'art. 6 d.d.l., inserita dalla "Commissione Lattanzi", il giudice dovrà valutare, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, «se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non sono tali da determinare la condanna».

Secondo quanto previsto dalla lett. c dell'art. 6 d.d.l., nel testo riformulato dalla Commissione, a tale sentenza dovrebbero applicarsi non solo gli artt. 426, 427 e 428 c.p.p., che disciplinano rispettivamente i requisiti della sentenza di non luogo a procedere, la condanna del querelante alle spese e ai danni, l'impugnazione della sentenza – come già previsto nell'originario d.d.l. ministeriale –, ma anche le disposizioni del titolo X del libro V, in tema di revoca della sentenza di non luogo a procedere, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica.

La sentenza di non luogo a procedere, secondo le regole generali (art. 425, comma 4, c.p.p.), non potrà essere pronunciata laddove il giudice ritenga che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca (lett. b dell'art. 6 d.d.l.).

Nel caso in cui il processo non venga definito nell'udienza predibattimentale né con un procedimento speciale, né con la sentenza di non luogo a procedere, il giudice fisserà la data per una nuova udienza, tenuta di fronte ad un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento. In caso di prosecuzione dell'*iter* nella sede propriamente dibattimentale, si è prevista la necessità di un adeguamento della disciplina relativa alla presentazione della c.d. "lista testimoniale" ex art. 468 c.p.p.: si tratta di una modifica di mero coordinamento (lett. a-quater dell'art. 6 d.d.l., inserita dalla Commissione).

5. *Osservazioni critiche: un meccanismo farraginoso e verosimilmente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati di garanzia ed efficienza.* Fin qui l'illustrazione delle proposte di riforma suggerite dalla "Commissione Lattanzi" in ordine all'udienza predibattimentale monocratica configurata nell'originario progetto di riforma del processo penale

Come non si era mancato di osservare già in sede di indagine conoscitiva nelle audizioni davanti alla Commissione Giustizia della Camera e nei commenti dottrinali al “d.d.l. Bonafede”, l’introduzione di questa nuova udienza predibattimentale nei giudizi monocratici privi dell’udienza preliminare suscita non pochi dubbi e perplessità<sup>18</sup>, che non risultano affatto attenuati alla luce degli emendamenti suggeriti dalla Commissione istituita dalla Ministra Cartabia (che ne prevedono, tra l’altro, un ampliamento dell’ambito di operatività, posto che – come si è già ricordato – tale udienza dovrebbe svolgersi non soltanto nei procedimenti a citazione diretta previsti dall’attuale normativa, ma anche nei procedimenti monocratici per i quali sarà disposta dal legislatore delegato la soppressione dell’udienza preliminare oggi prevista).

L’innovazione, come si è già ricordato, viene presentata dalla “Commissione Lattanzi” nella *Relazione illustrativa* come utile non solo e non tanto in chiave deflattiva, quanto come una occasione di garanzia per l’imputato, che si vorrebbe sottrarre ad un dibattito inutile.

Ora, premesso che si tratterebbe di un’assoluta novità strutturale, sicché non è evidentemente facile fare previsioni in ordine al concreto funzionamento dell’istituto e sui suoi riverberi sui successivi segmenti processuali<sup>19</sup>, appare tuttavia legittimo chiedersi – nell’ambito di un’analisi costi/benefici – se l’innovazione proposta appaia davvero adeguata a realizzare entrambi gli obiettivi individuati dalla Commissione.

---

<sup>18</sup> Cfr. il *Dossier n. 267/1 del Servizio Studi-Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati* sul d.d.l. A.C. 2435, *Riforma del processo penale. Indagine conoscitiva: la posizione degli auditi*, <https://documenti.camera.it/apps/common.Services/getDocumento.aspx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=dossier&codice=18/ST/PDF/gi0122a>, 28 ss., ove sono riportati in sintesi i contenuti delle audizioni di esponenti della Magistratura, dell’Accademia e delle Associazioni professionali. Al di là delle sfumature delle varie posizioni, dall’indagine conoscitiva è emersa la netta contrarietà della quasi totalità degli auditi: solo l’Associazione Nazionale Magistrati valuta positivamente l’istituzionalizzazione della c.d. “udienza filtro” nel giudizio di primo grado, sottolineando peraltro l’indispensabile esigenza di adeguamento degli organici della magistratura.

Cfr. altresì CANZIO, *Ancora una riforma del processo penale?*, cit., 8; GIALUZ, DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma del processo penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, cit., 182 s.; LA ROCCA, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi*, cit., 12; nonché, volendo, TRIGGIANI, *La riforma Bonafede della giustizia penale: un anno dall’approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (...anche a scapito delle garanzie difensive)*, cit., 770.

<sup>19</sup> «Quando in una riforma si inseriscono elementi di assoluta novità il cortocircuito non può essere escluso, mentre le modifiche di istituti consolidati possono tener conto dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale maturatasi nel tempo. Quando si introducono novità strutturali si naviga in mare aperto». Così SPANGHER, *L’udienza predibattimentale e il giudizio abbreviato condizionato: dalla Relazione Lattanzi due discutibili novità*, cit.

È vero che in dottrina non sono mancati autori che hanno criticato pesantemente la scelta di prevedere due modelli di procedimento monocratico, uno con udienza preliminare e l'altro privo di udienza, ritenendo che questo secondo modello comprometta in modo significativo le garanzie dell'imputato, soprattutto dopo la modifica dell'art. 425 c.p.p., che consente un'ampia possibilità di proscioglimento<sup>20</sup>.

Ma l'esperienza maturata in oltre trent'anni di vigenza del c.p.p. in ordine all'udienza preliminare, in generale, non può certo dirsi positiva, dal momento che questa udienza non sembra affatto aver risposto alla finalità per la quale era stata introdotta nel codice del 1988, ovvero di filtro contro le imputazioni azzardate, tant'è vero che molti studiosi ne propongono da tempo la soppressione, imputando anche ad essa un inutile allungamento dei tempi del processo e la dispersione di preziose risorse<sup>21</sup>. In caso di dubbio, infatti, i giudici dell'udienza preliminare continuano a prediligere il rinvio a giudizio rispetto alla sentenza di non luogo a procedere in una percentuale elevatissima di casi, come evidenziato dalla stessa *Relazione* della "Commissione Lattanzi" nel commento all'art. 3 dell'articolo<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> In tal senso v., tra gli altri, LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, 12<sup>a</sup> ed., Torino, 2017, 630 ss. Da ultimo, cfr. CESARI, *Azione ed inazione*, in CAMON, CESARI, DANIELE, DI BITONTO, NEGRI, PAULESU, *Fondamenti di procedura penale*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2020, 453 s. Premesso che «il legislatore ha operato un giudizio di bilanciamento tra assetto delle garanzie e rilevanza penalistica del fatto (misurata sull'entità della sanzione che l'imputato rischia di vedersi applicare), tra le esigenze dell'economia processuale e quelle dell'accertamento», considerando «ragionevole fare a meno del vaglio giurisdizionale sulla fondatezza dell'accusa quando per l'imputato vi siano in gioco un addebito non grave e una pena non particolarmente seria, correlati di solito ad un accertamento di non particolare complessità» in modo da «risparmiare risorse e accelerare i tempi del rito», secondo l'A. si tratta di un'ottica non persuasiva, nella misura in cui lascia «il pubblico ministero di fatto libero di trarre a giudizio l'imputato senza che vi sia una verifica imparziale sulla non superfluità del dibattimento». Ciò comporta il rischio, «da un lato di compromettere l'economia processuale svolgendo più dibattimenti di quanti sarebbero effettivamente necessari, dall'altro, di ledere le ragioni della difesa, che perde un'occasione preziosa per evitare la fase del giudizio, facendo valere precocemente i propri argomenti ed elementi a favore».

<sup>21</sup> Cfr., tra gli altri, DANIELE, *L'abolizione dell'udienza preliminare*, in *Sist. pen.*, 2020, n. 1, 131 ss.; DANIELE, FERRUA, *Venti di riforma dell'udienza preliminare e del patteggiamento: un subdolo attacco al processo accusatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, n. 5, 79.

Sulle criticità evidenziate dall'udienza preliminare in oltre trenta anni di vigenza del c.p.p., v., tra gli altri, CASSIBBA, *Udienza preliminare e controlli sull'enunciato d'accusa a trent'anni dal codice di procedura penale*, in *Arch. pen. (web)*, 2019, n. 3, 1 ss.

<sup>22</sup> V. *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 21: «Nonostante i plurimi interventi di modifica, dopo trent'anni i dati statistici sono impietosi e dimostrano che, nei casi in cui l'udienza preliminare si conclude con un rinvio a giudizio (ossia nel 63% dei casi) essa genera un aumento di durata del processo di primo grado di circa 400 gg. Complessivamente l'udienza preliminare filtra poco più del 10% delle imputazioni per i processi per i quali è prevista e non incide peraltro in modo significativo sul tasso dei proscioglimenti in dibattimento».

In questo contesto, la previsione di una sorta di “udienza preliminare mascherata” o “mini-udienza preliminare”<sup>23</sup> anche nei procedimenti davanti al giudice monocratico con citazione diretta sembra andare in controtendenza rispetto alle esigenze di economia processuale e di efficienza del sistema, tanto più considerando che questa udienza dovrebbe essere tenuta da un giudice del dibattimento, che diventerebbe poi incompatibile a celebrare l’eventuale futuro dibattimento. Anche considerando la nuova regola di giudizio che sarebbe utilizzata – identica a quella prevista per i reati con udienza preliminare (dovendosi pronunciare sentenza di non luogo a procedere laddove gli elementi acquisiti non siano tali da determinare la condanna) – questa inedita udienza predibattimentale monocratica non sembra rappresentare una effettiva garanzia per la difesa dell’imputato. Il rischio, infatti, è che non rappresenti affatto un “filtro” – secondo gli intendimenti del d.d.l. e delle proposte emendative formulate dalla “Commissione Lattanzi” –, limitandosi ad essere una mera udienza di smistamento, senza riuscire ad evitare, nella maggior parte dei casi, dibattimenti superflui<sup>24</sup>, e con un inevitabile allungamento dei tempi processuali, anche in processi non particolarmente complessi<sup>25</sup>.

È sufficiente ricordare, del resto che, attualmente, nei procedimenti con citazione diretta, la prima udienza dibattimentale, denominata “udienza di comparizione” (art. 555 c.p.p.), funge da anello di congiunzione tra la fase delle indagini preliminari e il giudizio, concentrandosi in tale udienza tutte quelle attività che, nel procedimento ordinario, hanno come sede naturale l’udienza preliminare o la fase degli atti introduttivi al dibattimento: da un lato, in questa udienza può essere conseguita la funzione deflattiva con la scelta di un rito alternativo o il tentativo di conciliazione per i reati procedibili a querela; dall’altro, si compiono le attività propedeutiche al giudizio, come la verifica

---

<sup>23</sup> Così la definiscono GIALUZ, DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma del processo penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, cit., 182 s., per i quali il nuovo istituto di cui all’art. 6 d.d.l. A.C. 2435 è «frutto di una palese sfiducia nei confronti della selezione effettuata da parte dei pubblici ministeri circa le azioni penali meritevoli di essere esercitate».

<sup>24</sup> In tal senso, cfr. anche le audizioni di SALVI, CANZIO e MOROSINI, in *Dossier n. 267/1 del Servizio Studi-Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati* sul d.d.l. A.C. 2435, *Riforma del processo penale. Indagine conoscitiva: la posizione degli auditi*, cit., 28 s.

<sup>25</sup> Tale rischio è evidenziato in particolare nell’audizione di DE CARO, il quale ritiene che la nuova udienza finirà per allungare in modo significativo i tempi dei processi più semplici che, all’opposto, dovrebbero essere celebrati in modo più rapido, e in quelle di GIALUZ e RONCO, in *Dossier n. 267/1 del Servizio Studi-Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati* sul d.d.l. A.C. 2435, *Riforma del processo penale. Indagine conoscitiva: la posizione degli auditi*, cit., 28 s. Cfr. altresì DE CARO, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020: il declino delle garanzie e il (vano) tentativo di accelerare la durata dei processi*, cit., 530.

della costituzione delle parti, le questioni preliminari, la dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta delle prove<sup>26</sup>. Bene, in caso di mancata definizione alternativa del procedimento nella c.d. “udienza di comparizione”, il giudice, in virtù della disciplina oggi vigente, dichiara aperto immediatamente il dibattimento, dunque senza soluzione di continuità, laddove, invece, con la disciplina proposta nell’articolato della “Commissione Lattanzi”, dovrebbe individuare un’altra data e un altro giudice per il dibattimento.

Quanto, poi, alle ragioni che – come esplicito nella *Relazione* – hanno indotto la Commissione ad assegnare ad un giudice del dibattimento, anziché ad un giudice per le indagini preliminari, il ruolo di “filtro”, si tratta di argomentazioni tutte da dimostrare<sup>27</sup>. Riguardo, in particolare, alla scarsa rilevanza delle conseguenze sul piano organizzativo della soluzione adottata – sul rilievo che anche nei tribunali di più modeste dimensioni è sempre assicurata la presenza di almeno tre magistrati addetti al dibattimento, sicché l’incompatibilità del giudice dell’udienza-filtro potrà facilmente essere arginata attraverso criteri tabellari che stabiliscano le regole predeterminate di riassegnazione dei procedimenti – si può agevolmente replicare come il rischio di notevoli problemi organizzativi nei tribunali di piccole dimensioni appaia, invece, assolutamente concreto, come denunciato tra l’altro a più riprese in sede di indagine conoscitiva sul d.d.l. A.C. 2435 soprattutto da esponenti della magistratura<sup>28</sup>: non va dimenticato, infatti, che la geografia giudiziaria italiana evidenzia che la maggior parte dei tribunali è di dimensione medio-piccola e che il regime di incompatibilità *ex art. 34 c.p.p.* che si verrebbe a creare potrebbe rappresentare una seria difficoltà, causando sicuramente un allungamento dei tempi processuali.

Un ulteriore profilo di criticità è rappresentato dalla possibile impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza predibattimentale. A fronte di una decisione negativa rispetto alla prospettazione dell’accusa, ribadita in sede di discussione, è molto probabile che la procura

---

<sup>26</sup> In questi termini, C. PANSINI, *Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in SCALFATI, BERNASCONI, DE CARO, FURGIUELE, MENNA, PANSINI, TRIGGIANI, VALENTINI, *Manuale di diritto processuale penale*, 3<sup>a</sup> ed., Torino, 2018, 695.

<sup>27</sup> Cfr. SPANGHER, *L’udienza predibattimentale e il giudizio abbreviato condizionato: dalla Relazione Lattanzi due discutibili novità*, cit.: «Sono sicuramente tutte da verificare le argomentazioni per le quali la valutazione di questo giudice si lascerebbe apprezzare rispetto al giudice dell’udienza preliminare, sotto i vari profili – indicati nella Relazione – peraltro a doppio taglio: maggiore idoneità valutativa, adeguato numero di giudici dibattimentali, maggiore disponibilità all’impegno motivazionale».

<sup>28</sup> Cfr. i contenuti delle audizioni di: CASSANO, CANZIO, RUSSO, MOROSINI e ZANIBONI, in *Dossier n. 267/1 del Servizio Studi-Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati* sul d.d.l. A.C. 2435, *Riforma del processo penale. Indagine conoscitiva: la posizione degli auditi*, cit., 28 s.

della repubblica o la procura generale propongano ricorso per cassazione: in caso di accoglimento, il procedimento sarà rinviato verosimilmente ad un nuovo giudice dibattimentale, che dovrà rispettare quanto deciso dalla Suprema Corte con successive possibili ricadute di questa pronuncia anche sul (terzo) giudice del dibattimento<sup>29</sup>.

Insomma, pur prendendo atto che il giudice di questa udienza predibattimentale monocratica dovrebbe utilizzare lo stesso nuovo criterio di giudizio previsto per l'udienza preliminare, davvero non si riesce a comprendere quali reali vantaggi potrebbe determinare, nell'economia complessiva del sistema, questo nuovo segmento processuale: l'istituto si configura come un meccanismo farraginoso e, verosimilmente, del tutto inidoneo a conseguire gli obiettivi di celerità, efficienza e garanzia alla base della specifica innovazione e, più in generale, del disegno riformatore. L'auspicio, quindi, è che nel dibattito parlamentare il nuovo istituto possa essere oggetto di un'attenta rimediazione o che, in modo radicale, si intervenga a sopprimere la direttiva di cui all'art. 6 d.d.l. A.C. 2435.

---

<sup>29</sup> In questi termini, SPANGHER, *L'udienza predibattimentale e il giudizio abbreviato condizionato: dalla Relazione Lattanzi due discutibili novità*, cit., per il quale non è comunque da escludere il rinvio alla corte d'appello, stante la formulazione dell'art. 7, n. 1 lett. h-*quinquies* nella prospettazione della "Commissione Lattanzi". Analoghe perplessità esprime MARANDOLA, *Gli emendamenti della Commissione Lattanzi per la riforma del processo penale*, cit.